

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 112}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BIELLI**

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione,
in materia di *referendum* abrogativo

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto referendario è a tutt'oggi l'espressione più viva e diretta della volontà popolare. Sono ancora sentiti, nonostante gli anni, gli echi delle grandi campagne referendarie in materia di diritti civili (ci riferiamo ai *referendum* sull'aborto e sul divorzio) e più recentemente, se pur con valutazioni politiche assai diverse, in materia elettorale, con la consultazione sul sistema maggioritario.

Forse proprio questa caratteristica dei « vecchi » *referendum*, la loro vasta eco, costituisce il fattore discriminante che ci spinge oggi a voler intervenire sulla normativa dell'istituto referendario, che ha sensibilmente perduto la sua funzione originaria e da strumento di mobilitazione e affermazione della volontà popolare su grandi temi e principi democratici, si va rivelando un cavilloso meccanismo, a volte

distortivo, o una sorta di abdicazione legislativa del Parlamento.

Se il *referendum* va senz'altro salvaguardato, un uso improprio rischia di produrre effetti opposti, quali la caduta di interesse popolare e la sempre minore partecipazione dei cittadini al voto.

Ci sembra opportuno sottolineare l'inaudita intensificazione delle consultazioni referendarie, in particolare quando la richiesta di abrogazione riguarda leggi o parti di esse che necessiterebbero di dibattito e confronto e i cui argomenti non possono essere risolti in maniera così radicale.

Per questi motivi proponiamo alcune modifiche alla normativa vigente, vale a dire: 1) l'innalzamento ad un milione del numero di firme richiesto per l'ammissione di un *referendum*, in primo luogo per una giusta compensazione rispetto alle

500.000 firme fissate nel 1946 con una popolazione che risaliva all'epoca a poco più della metà di quella di oggi e in secondo luogo quale discriminante per verificare l'effettiva rilevanza di un tema sottoposto a richiesta di *referendum* nella coscienza popolare; 2) l'obbligo di procedere per singoli articoli o singoli commi quando si intende abrogare parzialmente una legge; 3) un tetto massimo di cinque

referendum in un'unica consultazione annuale, al fine di evitare di ingenerare negli elettori confusione e incomprendimento su tematiche le più disparate.

La presente proposta di legge costituzionale è rivolta a questo Parlamento, nella speranza che condivida quanto esposto e, nell'interesse di tutti, collabori alla formazione di una nuova e più equa disciplina dell'istituto referendario.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali. L'abrogazione parziale è riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o dell'atto avente valore di legge.

Nel caso di pluralità di richieste ammesse a *referendum* si terrà conto del loro ordine di presentazione per la fissazione di non più di cinque *referendum* nella medesima consultazione. Per le ulteriori richieste ammesse il *referendum* è indetto per l'anno o per gli anni successivi, in numero di non più di cinque *referendum* per ciascun anno ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL000530